

Banca dati delle leggi regionali

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1998 n. 22

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/07/1998 n. 8

Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nelle aree rurali promuove iniziative, ivi comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche, sorrette da contributi in conto capitale, secondo le disposizioni della presente legge.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per iniziative ubicate nei comuni non costieri, nei comuni, o parti di essi, inclusi nel territorio di una Comunità Montana, nonchè nelle località di ogni altro comune poste ad una altitudine di almeno 400 m.s.l.m..

Articolo 3

(Iniziative ammesse a contributo)

1. Sono ammessi a contributo:

- a) gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento e arredamento, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, rifugi escursionistici e campeggi; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;
- b) gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonchè l'allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa;
- c) gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle lavorazioni di antica tradizione artigianale caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali, purchè connessi a finalità turistiche;
- d) i viaggi di istruzione effettuati dalle scuole di ogni ordine e grado, che prevedano il pernottamento in strutture alberghiere site nelle aree di cui all'articolo 2, per almeno tre notti consecutive, di gruppi di non meno di quindici studenti, sempre che il programma di visita includa anche le zone predette.

2. Non sono in ogni caso ammissibili a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.

Articolo 4

(Soggetti destinatari e misura dei contributi)

1. Gli incentivi sono concessi a:

- a) imprenditori, titolari delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c);
- b) enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici;
- c) il legale rappresentante delle scuole organizzatrici dei viaggi di istruzione.

2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di lire 120.000.000, nel rispetto del regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Agli enti e associazioni è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di lire 100.000.000.

4. Alle scuole è concesso un contributo forfettario di lire 60.000 per ogni studente che partecipa al viaggio di istruzione ammesso al beneficio pubblico.

5. La Giunta regionale può annualmente aggiornare, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo, nonché l'ammontare del contributo forfettario.

Articolo 5

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione, prima dell'inizio dei lavori o delle altre azioni incentivabili, entro il 31 ottobre di ogni anno e devono essere corredate, a pena di decadenza, da:

a) per le iniziative descritte all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c): relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi disegni in originale o copia conforme all'originale, preventivi di spesa riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;

b) per le iniziative descritte all'articolo 3, comma 1, lettera d): programma del viaggio di istruzione con l'indicazione delle località visitate e della struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo degli studenti partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva con la fissazione e accettazione del prezzo concordato.

2. Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa, sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Giunta regionale individua le priorità per la concessione dei contributi e ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento di bilancio.

4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.

5. La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed è effettuata dopo l'esecuzione delle opere o la realizzazione delle iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del contributo, a fronte di valide garanzie fidejussorie bancarie o assicurative.

Articolo 6

(Revoca del contributo)

1. La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:

a) quando l'iniziativa non venga completata o effettuata entro il termine indicato nell'atto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della scadenza del termine;

b) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'articolo 7, cessi l'attività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione d'uso degli immobili vincolati.

2. Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente legge.

Articolo 7

(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo, sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.

3. La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione dell'immobile quando venga dimostrata la non convenienza economico produttiva.

4. Il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi statali destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica o con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 9**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 1.300.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 dei seguenti capitoli:

- 8567 "Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la riqualificazione del turismo rurale; finanziato con fondi di cui alla legge 203/1995" con lo stanziamento di lire 1.300.000.000 in termini di competenza;

- 8568 "Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la riqualificazione del turismo rurale" per memoria.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 giugno 1998

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1998

___Num:0022

___Boll__Uff__Num:8

___Boll__Uff__Anno:1998